

[REDACTED]

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in persona dei Magistrati:

dott. Massimiliano DE GIOVANNI Presidente

dott. Elisa ZAMBELLI Giudice

dott. Francesca GRASSI Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In primo luogo, osserva il Tribunale che, nei presenti procedimenti, formalmente di Volontaria Giurisdizione, ma in realtà di natura contenziosa, vale la regola generale dell'obbligo di difesa tecnica per i soggetti che vogliono costituirsi.

In conseguenza, occorre dichiarare che la convenuta, [REDACTED], che non si è costituita a mezzo di legale, è rimasta priva di difesa tecnica, e che del suo scritto, informalmente depositato in atti, non si può tenere conto.

Nota ancora il Collegio che il ricorrente domanda la revoca della stessa dalla carica di Amministratrice del Condominio sulla base di una serie di ragioni che configurerebbero casi di revoca ai sensi degli art. 1129 e 1131 cc, quali:

- la mancata, prolungata resa del conto dell'amministrazione,
- la mancata, prolungata convocazione dell'assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo (dell'anno 2021);
- la mancata manutenzione degli spazi comuni;
- la mancata informazione riguardo al pagamento di spese comuni, o sulla puntualità dei pagamenti dei contributi da parte dei condòmini, o sulle iniziative prese per escutere i condòmini morosi;



- 3) condanna il Condominio a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.336 per compensi e 125 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%.

Vicenza, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2023

Il Presidente

dott. Massimiliano DE GIOVANNI

EX PARTE

